

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E DELL'ART. 72 E DELLO SCHEMA 3A DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: il **"TUF"**) e dell'art. 72 e dello schema 3A del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito: il **"Regolamento Emittenti"**), è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare S.p.A. (di seguito: la **"Banca"** o l'**"Emittente"**) in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 10 febbraio 2022, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento:

"Modifica degli articoli 1.1, 4.2, 5.4, 6.3, 10.2, 11.4, 13.2, 13.6, 17.2, 17.3, 17.11, 17.21, 23.1 e 25.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

1. MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

Le modifiche statutarie descritte nella presente relazione sono volte a dare attuazione a quanto deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 10 giugno 2021 e, in particolare:

- a) modifica della denominazione della Banca da "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A." o, in breve, anche "Banca Intermobiliare S.p.A.", "Banca Intermobiliare" o "BIM" in **"Banca Investis S.p.A."**, nonché modifica della denominazione del gruppo bancario da "Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A." in **"Gruppo Banca Investis"**. La modifica della denominazione della Banca, e conseguentemente del gruppo bancario, è prevista nel Piano Strategico 2020-2025 e si colloca nel più complessivo progetto di *brand awareness*, rilancio e riposizionamento strategico della Banca e del gruppo. Con riferimento alle tempistiche la sola modifica dell'art. 1.1 e della denominazione sociale, al fine di assicurare un'ordinata transizione nei rapporti con i terzi, è soggetta, sino alla data del 31 agosto 2022, a un regime di applicazione transitoria anche con utilizzo della attuale denominazione.
- b) correzione di taluni refusi formali minori all'interno dello statuto, con eliminazione dell'art. 25.2, che risulta non più applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 23 novembre 2020, n. 169, recante la disciplina in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente propone di modificare gli artt. 1.1, 4.2, 5.4, 6.3, 10.2, 11.4, 13.2, 13.6, 17.2, 17.3, 17.11, 17.21, 23.1 e 25.2 dello statuto sociale, di seguito riportati con il raffronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle relative modifiche.

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Sede Legale:
via San Dalmazzo, 15 | 10122 Torino
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800
www.bancaintermobiliare.com
Capitale Soc. €55.200.625,89 i.v.

Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino,
Codice Fiscale e P.IVA n. 02751170016
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7
Albo Banche n. 5319

Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
e al Fondo
Interbancario di Tutela
dei Depositi

Capogruppo del Gruppo
Banca Intermobiliare
di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 3043

In particolare, la modifica degli artt. 1.1, 4.2, 6.3, 10.2, 11.4 e 17.21 viene proposta nell'ambito del cambio di denominazione della Banca e del gruppo bancario. Le modifiche agli artt. 5.4, 10.2, 13.2, 13.6, 17.2, 17.3, 17.11 e 23.1 si riferiscono invece a correzioni di carattere formale. Inoltre, come detto, viene proposta l'eliminazione dell'art. 25.2

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1 – Denominazione</p> <p>1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.", o, in breve, anche "Banca Intermobiliare S.p.A.", "Banca Intermobiliare", "BIM", senza vincolo di rappresentazione grafica.</p>	<p>Art. 1 – Denominazione</p> <p>1.1 E'È costituita una Società per azioni con la denominazione "Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Investis S.p.A.", "BIM", senza vincolo di rappresentazione grafica (in seguito semplicemente "Banca Investis").</p>
<p>Art. 4 – Oggetto</p> <p>[...]</p> <p>4.2 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A." ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.</p>	<p>Art. 4 – Oggetto</p> <p>[...]</p> <p>4.2 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. "Gruppo Banca Investis" ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.</p>
<p>Art. 5 – Misura del capitale</p> <p>[...]</p> <p>5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II — Capo III del D.Lgsl 1 settembre 1993, n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 5 – Misura del capitale</p> <p>[...]</p> <p>5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II — Capo III del D.Lgsl. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 6 – Aumento di capitale</p> <p>[...]</p> <p>6.3 Sino ad eventuale revoca dalla quotazione su un mercato regolamentato delle azioni di BIM, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del</p>	<p>Art. 6 – Aumento di capitale</p> <p>[...]</p> <p>6.3 Sino ad eventuale revoca dalla quotazione su un mercato regolamentato delle azioni di BIM Banca Investis, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,</p>

<p>Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>[...]</p>	<p>seconda frase, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 10 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>[...]</p> <p>10.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>j) l'acquisto e la cessione di immobili di valore superiore al 3% del patrimonio netto risultante dall'ultima rilevazione semestrale di BIM;</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 10 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>[...]</p> <p>10.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio didi Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>j) l'acquisto e la cessione di immobili di valore superiore al 3% del patrimonio netto risultante dall'ultima rilevazione semestrale di BIM-Banca Investis;</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 11 – Cariche sociali</p> <p>[...]</p> <p>11.4 La rappresentanza di BIM di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione (ovvero, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età). La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 11 – Cariche sociali</p> <p>[...]</p> <p>11.4 La rappresentanza di BIM-Banca Investis di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione (ovvero, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età). La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 13 – Riunioni del consiglio</p> <p>[...]</p> <p>13.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi</p>	<p>Art. 13 – Riunioni del consiglio</p> <p>[...]</p> <p>13.2 E'È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi</p>

<p>di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>[...]</p> <p>13.6 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>[...]</p>	<p>di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>[...]</p> <p>13.6 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 17 – Sindaci</p> <p>[...]</p> <p>17.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>17.3 Alla minoranza — che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti — è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. Per la nozione di collegamento à fatto rinvio alle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>[...]</p> <p>17.11 La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>[...]</p> <p>17.21 I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso enti nei quali Banca Intermobiliare detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica così come definita dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.</p>	<p>Art.17 – Sindaci</p> <p>[...]</p> <p>17.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancia-bilancio bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>17.3 Alla minoranza — che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti — è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. Per la nozione di collegamento à è fatto rinvio alle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>[...]</p> <p>17.11 La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di-di di voti. In assenza di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>[...]</p> <p>17.21 I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso enti nei quali Banca Intermobiliare Investis detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica così come definita dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.</p>

[...]	[...]
<p>Art. 23 – Domicilio dei soci</p> <p>23.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, à quello risultante dal libro soci.</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 23 – Domicilio dei soci</p> <p>23.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, à è quello risultante dal libro soci.</p> <p>[...]</p>
<p>Art. 25 – rinvio alle norme di legge e regolamentari e disposizioni transitorie</p> <p>[...]</p> <p>25.2 In pendenza dell'entrata in vigore delle norme attuative dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, in relazione alla nomina di Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e, ove nominato, Vice-Direttore Generale troverà altresì applicazione lo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali</p>	<p>Art. 25 – rinvio alle norme di legge e regolamentari e disposizioni transitorie</p> <p>[...]</p> <p>25.2 In pendenza dell'entrata in vigore delle norme attuative dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, in relazione alla nomina di Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e, ove nominato, Vice-Direttore Generale troverà altresì applicazione lo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali</p>

3. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Intermobiliare S.p.A. - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98

Delibera

- di modificare la denominazione sociale in “Banca Investis S.p.A.” e, per l'effetto, gli articoli 1.1, 4.2, 6.3, 10.2, 11.4 e 17.21 dello statuto sociale nonché gli articoli 5.4, 10.2, 13.2, 13.6, 17.2, 17.3, 17.11, 23.1 e 25.2 come risultanti dal testo riportato nella relazione illustrativa degli amministratori, per le motivazioni in essa rappresentate, disponendo che la sola modifica dell'art. 1.1 e della denominazione sociale è soggetta, sino alla data del 31 agosto 2022, a un regime di applicazione transitoria anche con utilizzo della attuale denominazione;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".*

Milano/Torino, 20 gennaio 2022.

Banca Intermobiliare S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Alberto Pera
Presidente del Consiglio di Amministrazione